



**COMUNE DI PONTECURONE**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA  
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA  
DEL TERRITORIO COMUNALE  
(D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2018**

## **Sommario**

ART 1 - Oggetto del regolamento

ART 2 – Finalità e Definizioni

ART 3 – Ambito di Applicazione

ART 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

ART 5 – Notificazione

ART 6 – Responsabile

ART 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

ART 8 – Informativa

ART 9 – Diritti dell'interessato

ART 10 – Sicurezza dei dati

ART 11 – Cessazione del trattamento dei dati

ART 12 – Modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali

ART 13 – Il deposito dei rifiuti

ART 14 – Tutela

ART 15 – Provvedimenti Attuativi

ART 16 – Norma di rinvio

ART 17 – Pubblicità del Regolamento

ART 18 – Disposizione generale

ART 19 – Modifiche Regolamenti

ART 20 – Entrata in vigore

ALLEGATO 1 – Cautele da adottare per i dati video ripresi

ALLEGATO 2 – Procedura per l'accesso alle immagini

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

FAC – SIMILE RECLAMO

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE

ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

ALLEGATO 4 – CARTELLO SEGNALETICA PER INFORMATIVA

## **ART 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di Pontecurone nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti delle immagini e dei dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:

- Art. 615-bis del Codice Penale;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e relative modifiche
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del D. L. 23 maggio 2008, n. 92;
- D.M. Interno 5 agosto 2008;
- Legge. 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;
- Circolari del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456 del 08.02.2005, n. 558/A421.2/70/195860 del 06.08.2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02.03.2012;
- D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di Polizia, da organi, uffici e Comandi di Polizia".

Il presente Regolamento potrà essere integrato e/o modificato con successivo provvedimento, in caso di variazione delle condizioni di applicazione o per intervenute modifiche normative.

## **ART 2 – Finalità e Definizioni**

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Pontecurone, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;

- b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente o indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare trattamento”, l’Ente Comune di Pontecurone, nella persona del Sindaco, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati;
- e) per “responsabile del trattamento”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per “interessato” la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “incaricati”, persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;
- l) per “immagine”, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L’immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
- m) per “videosorveglianza”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati ( in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose;
- n) per “garante”, l’autorità istituita dalla Legge 31.1.1996 n. 675.

### **ART 3 – Ambito di Applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Pontecurone e collegato alla sala controllo della Polizia Locale.

L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

## **ART 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sala controllo della Polizia Locale.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pontecurone, sono finalizzate:

- a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e alla circolazione stradale, rilevando nelle situazioni di estremo pericolo per gli utenti della strada; tutte le infrazioni al Codice della Strada, comprese quelle derivanti dal comportamento alla guida quali, ad esempio, utilizzo scorretto di apparecchi telefonici, direzioni obbligatorie, sensi unici, circolazione contromano, divieti di sosta e occupazione di corsie riservate alla circolazione pedonale consentendo, in alcuni casi di estremo pericolo, l'intervento degli operatori;
- al controllo di determinate aree, compreso il monitoraggio di siti ad alto rischio ambientale;
- a garantire un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
- ad attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno, quindi, stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente, soprattutto nell'ambito della sicurezza urbana, della prevenzione di attività di microcriminalità, della prevenzione di atti vandalici e del monitoraggio di siti particolari soggetti ad alto rischio ambientale (abbandoni, deposito incontrollato di rifiuti, ecc.) e del rispetto del Codice della Strada. Con questi scopi si vogliono tutelare, inoltre, le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani garantendo, quindi, un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti gli edifici comunali, le piazze, le scuole, i parchi, parcheggi, ecc. Inoltre, si intende creare un monitoraggio degli snodi stradali più importanti che interessano la comunità locale, al fine di prevenire i problemi inerenti i flussi veicolari, nonché della mobilità e della sicurezza stradale. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Per quanto non espressamente indicato, vengono richiamate le norme contenute nel D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di Polizia, da organi, uffici e Comandi di Polizia".

## **ART 5 – Notificazione**

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito, le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

## **ART 6 – Responsabile**

Il Responsabile della Polizia Locale in servizio è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

Il Responsabile designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori della Polizia Locale di Pontecurone.

Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi, previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1 e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

## **ART 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con Deliberazioni della Giunta Comunale.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'Ufficio di Polizia Locale. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo ubicata presso l'Ufficio di Polizia Locale di Pontecurone, in presenza di peculiari

esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o a indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Per quanto non espressamente indicato vengono richiamate le norme contenute nel D.P.R. 15 gennaio 2018 n. 15 recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di Polizia, da organi, uffici e Comandi di Polizia".

## **ART 8 – Informativa**

Il Comune di Pontecurone, in prossimità dei siti in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica, su cui è riportata la seguente dicitura:

"Comune di Pontecurone – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Corpo di Polizia Locale per fini di prevenzione e sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 196/2003)".

Tale supporto con l'informativa:

- ✓ deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- ✓ deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- ✓ può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Pontecurone si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **ART 9 – Diritti dell'interessato**

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine, può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.

## **ART 10 – Sicurezza dei dati**

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala videosorveglianza della Polizia Locale ubicata in Via Roma, 59. Alla sala possono accedere esclusivamente il Sindaco o suo delegato, il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone, se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

## **ART 11 – Cessazione del trattamento dei dati**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

## **ART 12 – Modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali**

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004 e ribaditi nel provvedimento dell'8 aprile 2010:

Principio di liceità.

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici e privati.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate, al riguardo, le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare, inoltre, evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Principio di necessità.

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta, in sostanza, l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

Principio di proporzionalità.

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti e inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.



Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali - turistici o pubblicitari, attraverso webcam o camera-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo sia rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità, sia nella scelta di se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia, in concreto, realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita, così, un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;

se sia realmente essenziale, ai fini prefissi, raccogliere immagini dettagliate;

la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;

quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio va, altresì, delimitata rigorosamente:

anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;

l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;

l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (ad esempio, per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

Principio di finalità.

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Si è, invece, constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che, invece, competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono, invece, diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con

gli scopi, che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

### **ART 13 – Il deposito dei rifiuti**

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689).

### **ART 14 – Tutela**

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

### **ART 15 – Provvedimenti Attuativi**

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa.

### **ART 16 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

### **ART 17 – Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà, altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Pontecurone.

### **ART 18 – Disposizione generale**

Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale di Pontecurone a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

### **ART 19 – Modifiche Regolamenti**

I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale, ad eccezione dell'aggiornamento dei siti dove saranno installate le telecamere in caso di ampliamento del sistema di videosorveglianza. In tal caso l'aggiornamento dell'ALLEGATO "3" del presente Regolamento sarà determinato con Deliberazione della Giunta Comunale.

## **ART 20 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico e, dopo l'esecutività della Deliberazione, per ulteriori quindici giorni ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

## **ALLEGATO 1 – Cautele da adottare per i dati video ripresi**

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti (videocassette o altro) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire, preferibilmente, mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - per indagini delle Autorità Giudiziarie o di polizia;
  - all'Amministratore di Sistema del Comune di Pontecurone e alla ditta fornitrice dell'impianto, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia occorrerà, comunque, l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti; dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno, comunque, essere riportati:
  - la data e l'ora dell'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato;
  - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

## **ALLEGATO 2 – Procedura per l'accesso alle immagini**

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire, altresì, ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
  - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
  - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
  - presenza di altre persone;
  - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà, altresì, il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

## **FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

Il sottoscritto ....., identificato tramite ....., ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa.....
  2. data di possibile ripresa .....
  3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) .....
  4. abbigliamento al momento della possibile ripresa .....
  5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) .....
  6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione) .....
  7. attività svolta durante la ripresa .....
- Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

## **PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE**

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra .....  
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

**FAC – SIMILE RECLAMO**

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Il/La sottoscritto/a ....., che aveva presentato in data ..... presso ..... una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti motivi:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Recapito ( o contatto telefonico ) per eventuali ulteriori approfondimenti .....

.....  
.....  
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

**FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE**

Cognome e nome	Documento tipo e numero	Estremi autorizzazione	Data ingresso	Data Uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy	



**ALLEGATO 3 - ELENCO DELLE TELECAMERE AD INSTALLAZIONE FISSA, DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE E DELLE TELECAMERE A POSIZIONAMENTO TEMPORANEO**

Sito (denominazione)	Dislocazione	Q.tà telecamere e tipologia	Modello telecamera
C.so Tortona	C.so Tortona ang. Via Galilei	Sensore Targhe + contesto	Targha 704
Via Gramsci		Sensore Targhe + contesto	Targha 704
Via Dell'Artigianato		Sensore Targhe + contesto	Targha 704
Piazza Matteotti		N.1 fissa	DS-CD2032F-1
Comune –Posta	Monumento Don Orione	N.1 fissa N.1 brandeggiabile	TRUEN SAB/CF SD429-HCPE1-X
Via Santa Maria	Archivio	N.1 brandeggiabile	DS-2DF7284-AEL
Strada Vicinale Bertone	Cimitero	N. 1 brandeggiabile	DS-2AF7264-A
Stazione Ferroviaria	Sala aspetto e sottopasso	N. 8 fisse analogiche su DVR	
Siti specificamente individuati e segnalati a norma di legge		N. 1 telecamera a posizionamento temporaneo (fotrappola)	LINK-S

